Sentenza n. 6/2024/RGC

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

in speciale composizione

composta dai signori magistrati:

Piergiorgio DELLA VENTURA	**Presidente**
Eugenio MUSUMECI	**Consigliere**
Gaetano BERRETTA	**Consigliere**
Nicola RUGGIERO	**Consigliere**
Daniele BERTUZZI	**Consigliere relatore**
Rossella BOCCI	**Consigliere**
Vanessa PINTO	**Consigliere**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio n. 821/SR/RGC sul ricorso depositato presso la segreteria di questa Sezione in data 28.02.2024, proposto dal sig. Massimo Romano, nato a Bojano il 27.11.1981, residente in Campobasso, via Petrella n. 30, in qualità di consigliere regionale del Molise, nonché, di rappresentante del disciolto gruppo consiliare della Regione Molise "*Costruire Democrazia – Partecipazione Democratica*", rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Ruta e

Margherita Zezza ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale PEC: avvmargheritazezza@pec.it

nei confronti

- del Procuratore generale della Corte dei conti;

- del Presidente della Giunta regionale del Molise;

- del Presidente del Consiglio regionale del Molise;

- della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Molise;

per l'annullamento e/o declaratoria di nullità

della deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Regione Molise n. 85/2014/FRG del 17 aprile 2014, depositata in segreteria il 12 maggio 2014, trasmessa con nota prot. Cdc n. 1116 del 13 maggio 2014 al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Regione, con la quale la Corte dei conti - Sezione Regionale di controllo per il Molise ha dichiarato non regolare il rendiconto del Gruppo consiliare regionale "*Partecipazione Democratica Costruire Democrazia*" relativo all'esercizio 2013 – X Legislatura (periodo 1° gennaio – 24 febbraio 2013);

VISTO il ricorso introduttivo del giudizio;

VISTI i decreti del Presidente della Corte dei conti n. 27 del 3 aprile 2024, di determinazione della composizione del Collegio, n. 29 del 3 aprile 2024, di fissazione d'udienza e n. 32 del 15 aprile 2024, di nomina del relatore;

ESAMINATI il ricorso e gli altri atti e documenti di causa;

UDITI nella pubblica udienza del 15 maggio 2024, con l'assistenza del Segretario d'udienza dott.ssa Alessia Indelicato, il giudice relatore,

cons. Daniele Bertuzzi, l'avv. Margherita Zezza per parte ricorrente e il rappresentante del Pubblico ministero, nella persona del v.P.g. Giancarlo Astegiano;

Ritenuto in

FATTO

1. Con la citata deliberazione, la Sezione regionale di controllo per il Molise ha dichiarato non regolare, per talune voci di spesa, il rendiconto del Gruppo consiliare "Partecipazione Democratica Costruire Democrazia" per il periodo 1° gennaio – 24 febbraio 2013 (X Legislatura).

1.1. Nello specifico, la Sezione regionale, dopo aver richiamato il quadro normativo nazionale e regionale di riferimento, così come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale e contabile, ha analizzato le entrate e le spese risultanti dal rendiconto relativo all'esercizio 2013 del Gruppo consiliare.

Ha rimarcato di aver precedentemente adottato, nella Camera di consiglio del 13 marzo 2014, l'ordinanza istruttoria n. 7/2014/FRG, la quale disponeva affinché si provvedesse:

- alla regolarizzazione del rendiconto del Gruppo consiliare, mediante risposta ai chiarimenti e/o invio della documentazione specificati nelle premesse della stessa, fissando un termine non superiore a trenta giorni dalla trasmissione della medesima (pertanto entro il 13 aprile, giorno festivo, prorogato di diritto al giorno seguente non festivo 14 aprile);

- alla trasmissione al Presidente della Giunta e al Presidente del

Consiglio Regionale per gli adempimenti di competenza e per il successivo inoltro al competente Gruppo consiliare.

Con nota prot. in uscita Cdc n. 764 del 14.03.2014, l'ordinanza è stata trasmessa al Presidente della Giunta e al Presidente del Consiglio Regionale (che l'ha acquisita al prot. generale del Consiglio regionale n. 1874 del 18.03.2014); con nota prot. n. 1964 del 19.03.2014 – partenza-raccomandata A/R, il Consiglio regionale ha trasmesso l'ordinanza al Presidente del Gruppo, per i provvedimenti consequenziali.

Ha rimarcato altresì, che il Gruppo non ha provveduto alla regolarizzazione del rendiconto entro il termine istruttorio assegnato; infatti, viene precisato, "*tra la documentazione allegata alla nota n. 26971 del 14 aprile 2014 (acquisita in pari data al protocollo Cdc n. 919) - con cui la Presidenza della Giunta ha inteso ottemperare alle richieste istruttorie avanzate in merito ai rendiconti 2013 della X Legislatura dei Gruppi consiliari - nulla era riconducibile al gruppo consiliare regionale "Partecipazione Democratica - Costruire Democrazia"*. Solo con successiva nota acquisita al protocollo n. 929 in data 16 aprile 2014, e dunque oltre il termine indicato nell'Ordinanza istruttoria, il Presidente del Gruppo ha fatto pervenire la documentazione ad integrazione del rendiconto 2013, precisando di aver ricevuto l'Ordinanza istruttoria solo il giorno 25 marzo 2014. Sul punto ha anche precisato che la nota integrativa non era pervenuta per il tramite dei competenti organi della Regione ai quali, tuttavia, era stata inoltrata.

1.2. Con riferimento all'esame del rendiconto, la Sezione ha rilevato, quanto alle entrate, una discrasia tra l'ammontare del fondo cassa iniziale indicato nel rendiconto 2013 con il fondo cassa finale risultante dal rendiconto 2012, che il Presidente del gruppo, in sede di chiarimenti, ancorché tardivi, ha dichiarato conseguente ad un errore materiale. Quanto alle spese, oltre alla "*mancanza della copia del verbale di riconsegna al Consiglio regionale dei beni durevoli acquistati con i fondi del gruppo registrati durante la legislatura (art. 4 lett. h) dell'ALLEGATO A del DPCM 21 dicembre 2012), nonché della sede e dei beni strumentali assunti in carico (art. 2 della L.R. n. 20/91*)", ha evidenziato una serie di criticità, che possono essere così sintetizzate:

- "*[…] i fondi iniziali di cassa (indicati peraltro da importo negativo) sono insufficienti a coprire le spese assunte nell'esercizio 2012 ma pagate nel 2013 […]*";

- "*[…] l'ammontare totale delle uscite mostra un valore superiore alle entrate disponibili […]*";

- per singole individuate voci di spesa è stata "*riscontrata l'assenza di imputabilità oggettiva ovvero di elementi utili ad individuare il tipo di attività svolta o l'occasione istituzionale che ha generato la spesa, essendo i giustificativi rappresentati esclusivamente da ricevute, o scontrini etc. Ciò, in ultima analisi, non consente di porre in essere alcuna verifica circa il necessario nesso di inerenza tra le finalità istituzionali del Gruppo e le spese effettivamente sostenute.*".

Tutto quanto sopra esposto ha portato la Sezione a dichiarare non regolare il rendiconto del Gruppo per € 3.400,23 su un totale di spese

pari a € 15.203,03.

2. Avverso la predetta deliberazione n. 85/2014/FRG, ha proposto ricorso il sig. Massimo Romano con atto notificato il 26 febbraio 2024 alla Procura generale, alla Sezione regionale di controllo del Molise, al Presidente della Regione Molise ed al Presidente del Consiglio regionale del Molise.

2.1. Il ricorrente, in via preliminare, ha argomentato sulla tempestività del gravame proposto, rappresentando *"che il presente ricorso viene presentato a distanza di quasi dieci anni dalla adozione della deliberazione impugnata, poiché il ricorrente ne ha avuto conoscenza soltanto in data 25.01.2024 allorquando gli è stata trasmessa con nota a firma del Direttore del Servizio bilancio, patrimonio e provveditorato della Regione Molise"* (prot. n. 575 del 25.01.2024), a seguito di richiesta di accesso agli atti del 17 gennaio 2024, conseguente alla sua messa in mora per la restituzione di somme al Consiglio regionale (di cui alla nota prot. partenza del Cons. regionale del Molise n. 315 del 16.01.2024).

Ha rilevato che in altre occasioni queste Sezioni riunite hanno avuto modo di evidenziare, a fronte di eccezioni di tardività della impugnazione, che le disposizioni del codice di giustizia contabile *"[…] non consentano di ancorare il dies a quo del termine per proporre l'impugnazione alla data del deposito o pubblicazione della delibera impugnata o anche a quella della notifica via PEC al solo comune destinatario dell'attività di controllo, sì da far derivare una sorta di intangibilità erga omnes delle statuizioni in essa contenute decorso il termine di trenta giorni"* e impongono al Collegio *"lo scrutinio e l'accertamento della conoscenza*

legale della deliberazione impugnata da parte della ricorrente ai fini del computo del termine di trenta giorni concesso a tutte le parti legittimate, tanto che siano state destinatarie dirette della notifica della deliberazione impugnata tanto che ne abbiano avuto conoscenza per successiva comunicazione o aliunde."

2.2. Secondariamente, il ricorrente, dopo una puntuale ricostruzione della vicenda, ha sostenuto la propria legittimazione e l'interesse a ricorrere, posto che l'obbligo restitutorio è posto dell'art. 1, co. 12, del d.l. 174/2012 in capo a colui che nel 2013 rivestiva ancora il ruolo di capogruppo del gruppo consiliare di seguito disciolto. Sul punto ha richiamato quanto statuito della Corte costituzionale con la sentenza 39/2014: *"[…] l'eventuale pregiudizio immediato e diretto arrecato alle posizioni giuridiche soggettive non può che determinare – nel silenzio della norma – la facoltà dei soggetti controllati di ricorrere agli ordinari strumenti di tutela giurisdizionale previsti dall'ordinamento in base alle fondamentali garanzie costituzionali previste dagli artt. 24 e 113 Cost., espressamente qualificate da questa Corte come principi supremi dell'ordinamento […]"*

2.3. Nel merito, il ricorrente ha formulato i seguenti motivi d'impugnativa:

1. violazione ed errata applicazione dell'art. 1, commi 9, 10, 11, 12 del d.l. 174/2012 convertito con modificazioni dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213; nullità e/o comunque annullabilità della delibera impugnata per carenza del potere di controllo in capo alla sezione di controllo relativamente alle spese sostenute nell'anno 2012 e nei mesi di gennaio e sino al 17 febbraio 2013; violazione del

principio di irretroattività dei controlli introdotti dal d.l. 174/2012;

2. erroneità della delibera impugnata.

Ha sostenuto, in particolare, la nullità e/o l'annullabilità della delibera 85/2014, per carenza del potere di controllo in capo alla sezione regionale sui rendiconti dei gruppi consiliari relativi a spese sostenute prima dell'entrata in vigore delle linee guida richiamate dall'art. 1, co. 9, d.l. 174/2012, previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012, ma entrate in vigore solo a decorrere dal 17 febbraio 2023, pena la violazione del principio di irretroattività dei controlli introdotti con il d.l. 174/2012.

Ha richiamato in proposito una serie di sentenze (nn. 19, 20, 21 e 22 del 2019; nn. 25 e 29 del 2014) con cui queste Sezioni riunite avevano già affrontato la medesima questione, decidendo per l'annullamento delle analoghe deliberazioni, anche della Sezione di controllo del Molise, sul presupposto che il controllo di cui all'art. 1, co. 10, del d.l. 174/2012 è operativo solo se al momento della gestione dei fondi regionali da parte dei gruppi consiliari, e quindi al momento dell'attuazione della spesa, le linee guida fossero già state emanate.

Nella specie, è stato ricordato da parte attrice, "*le citate linee guida non delineano solo il modello da impiegare per la stesura del rendiconto (all. B), ma indicano, altresì, nell'all. A, le specifiche tipologie di spesa che possono essere sostenute con i contributi erogati dal consiglio regionale, oltre ai criteri di veridicità e correttezza cui deve essere improntato ciascun costo da rendicontare. Anche per tali ragioni deve escludersi che possa espletarsi il controllo introdotto con il d.l. n. 174/2012 su spese che, sebbene rendicontate*

in epoca successiva all'entrata in vigore del già citato d.p.c.m., sono state comunque assunte in epoca antecedente all'adozione delle linee guida, non potendosi applicare retroattivamente le nuove regole su spese effettuate secondo moduli vigenti precedentemente all'entrata in vigore del d.p.c.m. più volte citato." (cita SS.RR. n. 19/2014).

Con il secondo motivo, il ricorrente ha sostenuto l'erroneità della decisione impugnata "*per le ragioni già rappresentate alla locale sezione di controllo nel documento di controdeduzioni inviato dall'avv. Romano in data 15.04.2014 allegate al doc. 4 del presente ricorso e da ritenersi parte integrante e sostanziale dello stesso unitamente a tutta la documentazione ivi allegata e comprovante l'assoluta riconducibilità al gruppo, ai suoi consiglieri e/o al personale di supporto assegnato al gruppo e, dunque, tute da ammettere a rendicontazione*".

3. Con memoria conclusionale del 3 maggio 2024, la Procura generale ha rimesso al Collegio la valutazione in ordine alla tempestività del ricorso e, conseguentemente, alla sua ammissibilità, chiedendo, ove questo fosse ritenuto ammissibile, l'accoglimento della domanda del ricorrente in relazione all'importo di € 2.612,11 e il rigetto nel merito del ricorso, per infondatezza dello stesso quanto all'importo di € 788,12.

A supporto dell'accoglimento parziale della domanda, ha richiamato la giurisprudenza di queste Sezioni riunite che, in considerazione della situazione normativa riferita all'esercizio 2013, nonché della sentenza della Corte costituzionale 130 del 2014, hanno ritenuto operante il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari delle Sezioni

regionali solo a decorrere dal 17 febbraio 2013.

Con riferimento alle altre spese, il Pm ha in primo luogo sostenuto che il ricorrente si è limitato a formulare una mera petizione di principio, senza contestare i precisi aspetti finanziari e contabili censurati dalla Sezione regionale, richiamando il contenuto di un atto anteriore alla deliberazione, peraltro già scrutinato dalla Sezione territoriale.

La Procura ha poi sostenuto l'infondatezza delle doglianze attoree, poiché il ricorrente, da un lato, non ha svolto alcuna osservazione rispetto alle contestazioni puntuali mosse dalla Sezione regionale e, dall'altro, non ha fornito alcun elemento atto a dimostrare la riferibilità di dette spese alle attività del Gruppo consiliare.

4. All'odierna udienza, uditi il Pubblico ministero e il ricorrente, che hanno sostanzialmente confermato le rispettive richieste, richiamandosi agli atti depositati, la causa è posta in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso rientra nell'ambito di cognizione di queste Sezioni riunite in speciale composizione, a norma dell'art. 1, co. 12, d.l. 174 del 2012, convertito dalla l. 213 del 2012, nonché dell'art. 11, co. 6, lett. d), del Codice di giustizia contabile di cui al D.lgs. 174 del 2016, con conseguente applicazione delle disposizioni processuali contenute negli artt. 123 e seguenti del Codice, relative ai giudizi in unico grado.

2. In via pregiudiziale, occorre esaminare la tempestività del ricorso.

Dalla documentazione versata in atti non vi è la prova che la deliberazione 85/2014/FRG, seppure trasmessa al Presidente del Consiglio regionale in data 13 maggio 2014 e acquisita al prot. 3224

del 14.05.2014, sia stata conosciuta dal ricorrente prima della richiesta di accesso agli atti formulata il 17 gennaio 2024.

Il Consiglio regionale del Molise nel riscontro alla suddetta richiesta di accesso del ricorrente (prot. n. 575 del 25.01.2024), infatti, ha specificato che non ha potuto rinvenire le ricevute comprovanti l'avvenuta ricezione da parte del destinatario né della nota prot. n. 2926/14 del 02.05.2014, né della nota prot. n. 3312/14 del 19.05.2014, entrambe a firma del Presidente del Consiglio regionale, con cui sarebbero state notificate, tramite raccomandata AR, rispettivamente l'esito dell'adunanza del 17.04.2014 della Sezione regionale di controllo per il Molise e la deliberazione n. 85/2014/FRG del 17.04.2014.

La trasmissione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, se regolarmente effettuata, è sufficiente perché il documento sia considerato pervenuto al destinatario e reso conoscibile. Il rispetto della procedura prevista per le comunicazioni con raccomandata A/R dovrebbe di conseguenza concretizzare la conoscenza legale dell'atto trasmesso richiesta nello specifico dall'art. 123 c.g.c. ai fini della decorrenza dei termini per la presentazione del ricorso a queste Sezioni riunite: l'attestazione di consegna della raccomandata, rilasciata sul cartoncino bianco contenente il cosiddetto "avviso di ricevimento", fa dunque piena prova.

Nel caso di specie, l'avviso di ricevimento non è stato prodotto.

Sul punto, inoltre, come rilevato dal ricorrente, queste Sezioni riunite si sono già espresse con diverse sentenze, *ex multis* la n. 16 del 2019, e

non ravvisano valide ragioni per discostarsi dal suddetto orientamento: "*Il Collegio ritiene che le sopracitate disposizioni normative* [artt. 11, c. 6, lett. e), 123, c. 2, lett. b) e 124 c.g.c.] *non consentano di ancorare il dies a quo del termine per proporre l'impugnazione alla data del deposito o pubblicazione della delibera impugnata o anche a quella della notifica via PEC al solo comune destinatario dell'attività di controllo, sì da far derivare una sorta di intangibilità erga omnes delle statuizioni in essa contenute decorso il termine di trenta giorni (…) L'art. 124 del Codice, invero, impone al Collegio lo scrutinio e l'accertamento della "conoscenza legale" della deliberazione impugnata da parte della ricorrente ai fini del computo del termine di trenta giorni concesso a tutte le parti legittimate*".

In altre occasioni, queste Sezioni riunite hanno inoltre posto in evidenza "*come sia necessario pervenire alla conoscenza certa della deliberazione da parte del rappresentante del Gruppo consiliare il quale, essendo chiamato alla restituzione delle somme non regolarizzate, è legittimato a proporre l'impugnazione. Allo scopo, non può ritenersi sufficiente la mera comunicazione della deliberazione al Presidente del Consiglio regionale, di prassi destinatario della stessa.*" (SS.RR., sent. n. 61/2015).

Se la perentorietà del termine per l'impugnazione è posta a presidio della certezza delle situazioni giuridiche, è vero che tale fondamentale esigenza deve essere bilanciata con il diritto alla effettività della tutela giurisdizionale e con il diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost.

Il Collegio, per quanto sopra, ritiene, quindi, che nel caso di specie il ricorso sia tempestivo, in quanto risulta dalla documentazione

versata in atti che esso è stato notificato entro il trentesimo giorno dalla "conoscenza legale" della delibera impugnata, trasmessa al sig. Romano dal Servizio bilancio, patrimonio e provveditorato del Consiglio regionale del Molise con nota prot. n. 575 del 25.01.2024.

3. Sempre in via pregiudiziale, il Collegio ritiene indubbia e non contestata la legittimazione a impugnare e l'interesse a ricorrere del sig. Massimo Romano.

4. Passando al merito, il ricorso deve essere accolto sotto il profilo della carenza del potere da parte della Sezione di controllo per la regione Molise sul rendiconto 2013, X Legislatura, del gruppo "Partecipazione Democratica – Costruire Democrazia".

4.1. Il rendiconto esaminato dalla Sezione di controllo della Regione Molise, e dichiarato irregolare con la delibera n. 85/2014 oggi impugnata, infatti, riguarda esclusivamente le spese del gruppo consiliare sostenute nel periodo 1° gennaio 2013 – 24 febbraio 2013, poiché, a decorrere dal 24 febbraio 2013, il gruppo in esame era stato disciolto. Le consultazioni elettorali con cui il ricorrente era stato eletto Consigliere regionale, infatti, vennero caducate e conseguentemente, in data 24 e 25 febbraio 2013, si svolse in Molise la nuova tornata elettorale che determinò, oltreché la cessazione della X Legislatura, cui il rendiconto si riferisce, anche quella del Gruppo consiliare in esame.

Come noto - e del resto evidenziato sia dal ricorrente che dalla Procura - le linee guida richiamate dall'art. 1, co. 9, del d.l. 174/2012, previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

21 dicembre 2012, sono entrate in vigore solo a decorrere dal 17 febbraio 2013.

4.2. Sull'operatività del potere di controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari da parte delle Sezioni regionali della Corte dei conti è utile svolgere alcune considerazioni. Come è noto, le difficoltà interpretative sull'operatività di tale controllo sono state risolte dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 130/2014, ove è stato definitivamente chiarito che "*I commi 9, 10, 11 e 12 dell'art. 1 detterebbero, infatti, una disciplina del controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari completa, non frazionabile e comunque esercitabile solo secondo i criteri previsti nelle linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato solo il 21 dicembre 2012 ed entrato in vigore il 17 febbraio dell'anno seguente.*

Ebbene, ai sensi dell'art. 1, comma 9, del d.l. n. 174 del 2012, il rendiconto in esame è «strutturato secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri […]». Il comma 11, poi, attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti medesimi alle prescrizioni dettate dall'art. 1, e quindi ai già detti criteri contenuti nelle linee guida" (C. cost. n. 130/2014).

Il dettato normativo, pertanto, secondo la Corte costituzionale, configurerebbe il potere di controllo in esame "*come condizionato alla previa individuazione dei criteri per il suo esercizio e ciò sull'evidente*

presupposto della loro indispensabilità."

La Consulta, peraltro, aveva già chiarito che *"il rendiconto delle spese dei gruppi consiliari costituisce parte necessaria del rendiconto regionale, nella misura in cui le somme da tali gruppi acquisite e quelle restituite devono essere conciliate con le risultanze del bilancio regionale [...]. Il sindacato della Corte dei conti assume infatti, come parametro, la conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza, e deve pertanto ritenersi documentale, non potendo addentrarsi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, nei limiti del mandato istituzionale."* (C. cost. n. 39/2014)

Inoltre, proprio all'esito del conflitto di attribuzione di cui alla citata sentenza 130 del 2014, la Suprema Corte ha statuito *"nel senso che non spettava allo Stato e, per esso, alla Corte dei conti, Sezione delle Autonomie e Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte, adottare le deliberazioni impugnate con cui si è, rispettivamente, indirizzato ed esercitato il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari in relazione all'esercizio 2012."* (C. cost. n. 130/2014, cit.)

Le conclusioni alle quali è pervenuto il Giudice delle leggi escludono, pertanto, che la Sezione di controllo del Molise potesse esercitare il controllo di cui al comma 10 del d.l. 174/2012, per le spese sostenute prima dell'entrata in vigore delle linee guida. E, invero, queste Sezioni riunite in speciale composizione, pronunciandosi sull'efficacia temporale del potere di controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari da parte delle Sezioni regionali della Corte dei conti, hanno sempre ribadito tale principio (sentt. nn. 25/2014 e 29/2014), così ritenendo

operante il controllo di cui al d.l. 174/2012, solo a decorrere dall'anno 2013.

Sotto altro profilo, "*si deve considerare che le citate linee guida non delineano solo il modello da impiegare per la stesura del rendiconto (allegato B), ma indicano, altresì, nell'allegato A, le specifiche tipologie di spesa che possono essere sostenute con i contributi erogati dal Consiglio regionale, oltre ai criteri di veridicità e correttezza cui deve essere improntato ciascun costo da rendicontare.*

Anche per tali ragioni deve escludersi che possa espletarsi il controllo introdotto con il d.l. 174/2012 su spese che, sebbene rendicontate in epoca successiva all'entrata in vigore del già citato DPCM, sono state comunque assunte in epoca antecedente all'adozione delle linee guida, non potendosi applicare retroattivamente le nuove regole su spese effettuate secondo moduli vigenti precedentemente all'entrata in vigore del DPCM più volte citato." *(ex multis* SS.RR. n. 19/2019)

Tale principio è stato già sostenuto nella sentenza n. 29/2014, sebbene in fattispecie differente, ove le Sezioni riunite in speciale composizione hanno affermato che "*la Sezione regionale di controllo rispetto a spese liquidate nel 2013, ma assunte nel 2012, non può esercitare il controllo sull'inerenza delle spese stesse alle finalità istituzionali dei gruppi consiliari, perché si riferiscono a un esercizio (2012) per il quale ancora non era in vigore il sistema dei controlli introdotto con il decreto legge 174 e successivamente disciplinato dal DPCM 21.12.2012*".

La precitata decisione esplica un principio generale, perfettamente utilizzabile nella fattispecie all'esame, e cioè che il controllo di cui

all'art. 1, co. 10, del d.l. 174/2012 è operativo solo se al momento della gestione dei fondi regionali da parte dei gruppi consiliari, e quindi al momento dell'attuazione della spesa, le linee guida fossero state già state emanate.

4.3. Ebbene, l'applicazione delle suesposte, condivise considerazioni alla fattispecie, induce a ritenere che la Sezione regionale di controllo della regione Molise non poteva svolgere il controllo di cui all'art. 1, co. 10, del d.l. 174/2014 sul rendiconto del Gruppo consiliare "Partecipazione Democratica - Costruire Democrazia" del Consiglio regionale del Molise, anno 2013, poiché relativo a spese comunque sostenute in data antecedente all'entrata in vigore delle linee guida di cui all'art. 1, co. 9, del citato d.l.

Giova, del resto, ribadire che queste Sezioni riunite si sono già espresse in relazione alla insussistenza del potere di controllo della Sezione regionale del Molise sui rendiconti della X Legislatura – periodo 1° gennaio – 24 febbraio 2013 - annullando le relative deliberazioni in ben quattro occasioni, senza entrare nel merito delle singole spese, proprio in applicazione dei principi sopra esposti.

Non si ravvisano, pertanto, ragioni per discostarsi dal suddetto orientamento.

Assorbita ogni altra questione.

Non vi è luogo, da ultimo, a pronunzia relativa alle spese di lite.

P. Q. M.

La Corte dei conti, a Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la

deliberazione impugnata.

Nulla per le spese.

Dispositivo letto in udienza ai sensi dell'art. 128, comma 3, del codice di giustizia contabile.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 maggio 2024.

Il RELATORE	IL PRESIDENTE
Daniele BERTUZZI	Piergiorgio DELLA VENTURA
f.to digitalmente	f.to digitalmente

La presente decisione è stata depositata in Segreteria in data 29maggio 2024.

IL DIRIGENTE

Antonio FRANCO

f.to digitalmente